



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– sezione decima civile –

Il Presidente

- visto l'art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- visto il decreto del Presidente ff. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020, con il quale è stata impartita la disposizione che sino al 15 aprile 2020 le cause urgenti, indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano di regola trattate secondo la modalità scritta, disciplinata dal comma 7, lett. h), del medesimo art. 83 (*“svolgimento ... mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*), mentre quelle alle quali tali modalità non possono applicarsi e neppure sia possibile la trattazione da remoto, siano trattate seguendo le prescrizioni minime di sicurezza elencate nello stesso decreto presidenziale;

- considerato che la trattazione scritta dell'udienza richiede la piena osservanza dei principi di leale collaborazione fra le parti e di queste ultime con il giudice, di esercizio del diritto di difesa e di rispetto del contraddittorio;

- considerato, altresì, che la trattazione scritta comporta un inevitabile aggravio per le attività di cancelleria, che vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario, per cui è opportuno contenere quanto più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente, salvaguardando comunque il contraddittorio fra le parti;

- ritenuto opportuno dare ai Giudici della sezione indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria urgente sino al 15 aprile 2020 e adottare un modello uniforme di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta;

dispone

la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avrà luogo osservando le seguenti modalità:

1. per ciascuna causa il giudice adotta un decreto con il quale, premessa la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 18/2020:
 - stabilisce che l'udienza già fissata si svolgerà nelle forme della trattazione scritta e invita le parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e verso il giudice;
 - assegna alle parti termini sfalsati, congruamente modulati rispetto alla data d'udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza;
 - invita le parti, solo se indispensabile all'assunzione del provvedimento richiesto, a depositare telematicamente, in allegato alla nota, gli atti e i documenti acquisiti in forma cartacea al fascicolo processuale;
2. senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, il giudice provvede con ordinanza:
 - sulle istanze e difese delle parti nelle cause in fase introduttiva o istruttoria;
 - ad assegnare i termini dell'art. 190 c.p.c. nelle cause in fase decisoria;
3. per le cause nelle quali è stata fissata udienza di discussione il giudice emette il provvedimento nei termini stabiliti dalle norme (art. 281-*quinquies*, secondo comma, c.p.c.; art. 281-*sexies* c.p.c.), decorrenti dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note come indicato al punto 1;
4. per i procedimenti cautelari in corso di causa il giudice procede come indicato ai punti 1, 2 ;
5. per i procedimenti cautelari *ante causam*, il giudice emette decreto con il quale, dichiarata l'urgenza e disposta la trattazione scritta, assegna:
 - alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto e ulteriore termine per il deposito telematico del decreto notificato;
 - alla parte resistente termine per costituirsi e articolare le proprie difese;
 - alle parti termine, decorrente dalla data fissata per la costituzione del resistente, per il deposito telematico di sintetiche note, contenenti eventuali contestazioni dei fatti dedotti dalla controparte e produzione di documenti in prova contraria, nonché ulteriore termine per eventuali repliche;

dal giorno successivo alla scadenza di quest'ultimo termine, il giudice trattiene la causa in riserva ed emette il provvedimento nei termini di legge;

si comunichi alla Presidenza del Tribunale , ai giudici della Sezione e al personale di Cancelleria.

Roma, 26 marzo 2020.

Il Presidente
Maria Rossi

